



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Emanato con D.R. n. 389 del 8 luglio 2013



Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	2
Art. 2 - Attività previste.....	2
Art. 3 - Destinatari e requisiti.....	2
Art. 4 - Bando di ammissione.....	3
Art. 5 - Graduatoria.....	3
Art. 6 - Incarico e compenso.....	3
Art. 7 - Norme transitorie e decorrenza.....	4

Art. 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Trento (di seguito Università), in attuazione del proprio Statuto disciplina nel presente Regolamento le attività di collaborazione a tempo parziale svolte dagli studenti e dagli studenti di dottorato, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli stessi alla vita universitaria.
2. L'Università adotta il presente regolamento, che definisce i criteri di selezione degli studenti e le modalità di assegnazione agli stessi delle attività a tempo parziale, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 142 "Norme di attuazione recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi". In particolare, in attuazione dell'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 142, l'Università disciplina le collaborazioni a tempo parziale tenuto conto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia contenuti nel D.Lgs. del 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

Art. 2 - Attività previste

1. Le tipologie di attività a tempo parziale sono specificate in singoli bandi, di cui al successivo art. 5, e possono comprendere attività fra le quali a titolo di esempio:
 - a) la collaborazione all'interno delle unità organizzative nelle quali è articolata la struttura gestionale dell'Università, sia nelle Direzioni sia nelle Strutture accademiche, nonché la collaborazione ai servizi resi congiuntamente dall'Opera Universitaria e dall'Università;
 - b) l'assistenza nei laboratori, nelle aule informatiche e multimediali nelle quali si svolgono le attività formative promosse dall'ateneo;
 - c) la partecipazione alle attività di orientamento;
 - d) altre forme di collaborazione in iniziative promosse dall'Università.
2. Sono escluse dalle forme di collaborazione a tempo parziale quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento delle verifiche del profitto degli studenti, nonché all'assunzione di responsabilità amministrativo/gestionali.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art.8 comma 3 del D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 142, le collaborazioni a tempo parziale possono avere una durata pari al limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi. L'Università promuove pertanto le attività a tempo parziale, nel rispetto dell'impegno richiesto allo studente per lo svolgimento del proprio percorso formativo.
4. Considerato che ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, la quantità di lavoro di apprendimento svolto mediamente in un anno dallo studente impegnato a tempo pieno, è fissata convenzionalmente in 60 CFU, cui corrispondono 1.500 ore e tenuto conto di quanto al comma precedente, le collaborazioni a tempo parziale possono prevedere una durata fino a 500 ore annue.
5. Per quanto riguarda gli studenti dei corsi di dottorato, lo svolgimento delle collaborazioni a tempo parziale, viene autorizzata o meno, con le modalità previste nel Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato.
6. La durata delle collaborazioni, determinata anche in funzione del tipo di attività prevista, è stabilita nei bandi di cui al successivo art. 4.

Art. 3 - Destinatari e requisiti

1. Le attività a tempo parziale disciplinate dal presente Regolamento possono essere assegnate alle seguenti tipologie di soggetti:



Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

- a) studenti dell'Università dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, nonché gli studenti dei corsi di dottorato;
 - b) studenti che partecipano a programmi di mobilità "incoming", in qualità di exchange students o degree seeking per tutti i cicli formativi.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per partecipare alla selezione, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) coloro che rientrano nella lett a), essere stati iscritti in Ateneo nell'a.a. precedente a quello per il quale chiedono di svolgere l'attività e risultare inoltre iscritti da un numero di anni non superiore a quello della durata normale del proprio corso di studio, aumentato di uno;
 - b) coloro che rientrano nella lett b), essere presenti in Ateneo almeno per i 6 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria e conoscere la lingua italiana.
3. I destinatari di cui al comma 1 lettera a) non devono essere già in possesso di un titolo di studio dello stesso ciclo di quello del corso di studio a cui sono iscritti, conseguito in Italia.

Art. 4 - Bando di ammissione

1. Sulla base dei fabbisogni delle strutture dell'Università e dell'Opera Universitaria, sono emanati i bandi finalizzati alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle attività collaborazione.
2. Ciascun bando, che può anche essere strutturato in sezioni in funzione della tipologia di destinatari e di attività previste, indica:
 - a) le attività previste e il relativo compenso orario, che potrà essere differenziato in funzione della complessità delle attività oggetto della collaborazione;
 - b) i soggetti ammessi alle collaborazioni previste nel bando medesimo, nonché modalità e scadenze con cui presentare domanda;
 - c) i requisiti generali ed eventuali requisiti specifici ai fini dell'ammissione alla selezione;
 - d) i criteri generali per la formulazione della graduatoria di merito;
 - e) l'eventuale presenza di un colloquio selettivo, integrativo del merito risultante dalla carriera universitaria, specificando l'incidenza dello stesso ai fini della redazione della graduatoria;
 - f) l'eventuale numero di posti disponibili in funzione della durata prevista per la tipologia di collaborazione;
 - g) le modalità di affidamento delle collaborazioni;
 - h) i termini per l'eventuale ricorso avverso le graduatorie.
3. I bandi emanati per l'a.a. 2013/14 ai sensi del presente regolamento, sono approvati dal Senato Accademico. In sede di approvazione dei bandi, in relazione alla tipologia di attività previste, possono essere determinati compensi orari differenti rispetto a quello attualmente vigente e pari ad 8,00 euro/ora.

Art. 5 - Graduatoria

1. Nel caso degli studenti di primo e secondo livello, la graduatoria sarà redatta valorizzando il merito inteso come risultato complessivo nel percorso formativo, tenendo pertanto conto oltre che dei risultati delle verifiche del profitto, anche dell'avanzamento nel percorso formativo rispetto all'anno di corso e agli anni trascorsi dall'avvio della relativa carriera in qualità di studente.
2. Nel caso degli studenti dei corsi di dottorato, per i quali non sia la possibilità di misurare il merito mettendo a confronto fra di loro sia gli iscritti allo stesso corso di dottorato, sia gli iscritti a corsi di dottorato differenti, la graduatoria sarà redatta sulla base dell'esito dei colloqui e/o di altra modalità di valutazione definita nel bando.
3. A parità di merito sarà data la precedenza al candidato con le condizioni economiche più disagiate, individuate secondo i criteri adottati dall'Università per la determinazione delle fasce di contribuzione delle tasse universitarie.
4. Il bando di ammissione può in ogni caso prevedere ulteriori criteri selettivi volti a testare l'attitudine degli studenti a svolgere in modo efficace l'attività oggetto della collaborazione a tempo parziale. In questo caso ogni bando indica l'incidenza di tali criteri nella redazione della graduatoria.

Art. 6 - Incarico e compenso

1. L'affidamento dell'incarico, che avviene con un atto sottoscritto dallo studente per accettazione, deve prevedere:



Regolamento per attività a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Trento

- a) la struttura presso la quale verrà prestata la collaborazione;
 - b) il tipo di attività prevista;
 - c) Il compenso dovuto e le modalità della sua erogazione, specificando che è esente da imposte;
 - d) l'indicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - e) l'indicazione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
 - f) l'indicazione delle normative sul trattamento di dati personali e/o sensibili e sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 - g) le condizioni di risoluzione del rapporto di collaborazione.
2. Lo svolgimento dell'attività viene coordinato da uno o più referenti della struttura a cui lo studente è assegnato.
 3. I referenti della struttura sono tenuti, alla conclusione dell'incarico, ad inviare il prospetto ore sull'attività svolta all'ufficio responsabile del procedimento con allegata valutazione. Nel prospetto ore potranno essere indicate eventuali variazioni nella tipologia di attività assegnata.
 4. La prestazione richiesta allo studente per le attività a tempo parziale comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite fissato dalla vigente normativa e attualmente pari a 3.500 euro annui.
 5. Come previsto dalla vigente normativa, la prestazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e l'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
 6. Il rapporto cessa a seguito di:
 - a) completamento del corso di studio cui lo studente è iscritto;
 - b) rinuncia alla collaborazione, debitamente motivata da parte dello studente, per impedimento sopravvenuto;
 - c) qualsiasi causa, debitamente motivata, che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione.
 7. In caso di risoluzione del contratto, sarà corrisposto il compenso in ragione della collaborazione effettivamente prestata, come documentato dalla relazione di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 7 - Norme transitorie e decorrenza

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa richiamata all'art. 1, nonché ss.mm.
2. Il presente Regolamento, approvato da Consiglio di amministrazione su proposta del Senato Accademico, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dall'a.a. 2013/14.